

**STUDIO DOTT. VINCENZO M. CIMINO CONSULENTE**

**DEL LAVORO**  
**VIA MAZZINI N 107 40137**  
**B O LOGNA**  
**TEL 051/344543 – FAX 051/306271**  
sito : [www.studiocimino.com](http://www.studiocimino.com)  
mail : [info@studiocimino.com](mailto:info@studiocimino.com)

*Consulenza del lavoro – Gestione delle relazioni industriali e rapporti sindacali – Gestione delle crisi aziendali – Amministrazione del personale dipendente ed equiparato – Assistenza nella gestione della contrattualistica in materia di lavoro – analisi e relazioni tecniche – CTU presso il Tribunale di Bologna*

**Oggetto: Novità 2025 in materia di Lavoro**

Le principali novità in materia di lavoro intervenute per il 2025:

- Proroga al 31.12.2025 del termine entro il quale è possibile utilizzare la causale del contratto a termine per esigenze tecniche, organizzative e produttive qualora non identificate dalla contrattazione collettiva, in caso di obbligo di indicazione della causale (contratti a termine da 12 a 24 mesi). Si ricorda che fino a 12 mesi di durata non è obbligatoria l'indicazione della causale.
- Dimissioni per fatti concludenti: in caso di assenze ingiustificate del lavoratore per più di 15 giorni (salvo diverse previsioni della contrattazione collettiva) il dipendente, tramite apposita procedura, sarà considerato dimissionario. Il datore di lavoro dovrà inviare una PEC all'ITL (Ispettorato del lavoro) il quale avrà il compito di procedere con le verifiche del caso e confermare la circostanza in questione. Fino ad oggi si ricorda era necessario attivare tutta la procedura disciplinare ed al termine licenziare il dipendente, versando il contributo Naspi.
- durata periodo di prova dei contratti a termine (salva diversa indicazione della contrattazione collettiva): risolta la questione della durata del periodo di prova nei contratti a termine. Adesso sono già predeterminati dalla norma entrata in vigore in questi giorni (Collegato lavoro): un giorno di effettiva prestazione per ogni 15 giorni di calendario. La durata complessiva non può in ogni caso essere inferiore a 2 giorni e superiore a 15 per i rapporti di lavoro di durata fino a 16 mesi e a 30 giorni per quelli di durata da 6 a 12 mesi.
- congedo parentale: elevato anche il 2<sup>a</sup> mese all'80% (anzichè al 60%) entro il 6<sup>a</sup> anno di vita del bambino e alternativamente tra i due genitori.
- decontribuzione lavoratrici madri: riconoscimento di un parziale esonero contributivo per le lavoratrici madri con due o più figli, fino al mese del compimento del decimo anno del figlio più piccolo. La retribuzione previdenziale deve essere inferiore ai 40.000 euro lordi annui.
- novità anche nella tassazione del reddito da lavoro subordinato: confermate le aliquote fiscali in vigore nel 2024 e le principali detrazioni per reddito. Attenzione però: viene abrogato l'esonero contributivo previdenziale (6-7%); al suo posto viene introdotta una ulteriore riduzione fiscale per redditi fino a 20.000 di imponibile fiscale (e residualmente per i redditi da 20.000 a 40.000 euro). Altra novità è la rideterminazione delle ulteriori detrazioni per figli, attribuite in determinate condizioni nelle fasce di età superiori dai 21 anni fino ai 30 del figlio eventualmente rientrante nel nucleo familiare (importo potenziale massimo annuo di euro 950,00).
- fringe benefit AUTO anno 2025: per gli autoveicoli di nuova immatricolazione (2025) e con contratto stipulato dal 2025, il relativo fringe benefit è quantificato nel 50% dell'importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km annui. La predetta percentuale è ridotta al 10% (per auto esclusivamente elettriche); 20% (veicoli ibridi plug in). Si ricorda per gli autoveicoli immatricolati e assegnati a partire dal 1<sup>a</sup> luglio 2020 al 31 dicembre 2024 bisogna fare

riferimento come noto alle emissioni di CO2 (tassazione al 25% per emissioni fino a 60 g/km; 30% per emissione da 60/160 g/km; 50 per emissione da 160/190 g/km; 60% oltre). Per i veicoli immatricolati e assegnati prima del 1<sup>^</sup> luglio 2020 vale la regola generale della tassazione del 30%.

- esenzione spese di trasferta: i rimborsi analitici per spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (ossia taxi e servizio noleggio con conducente) non concorrono a formare il reddito del dipendente, solo a patto che detti pagamenti siano effettuati e documentabili con metodi tracciabili. Eventuali rimborsi effettuati in contanti ne determinano l'assoggettamento a imposte e contributi.
- detassazione premi di produttività: confermata aliquota al 5% a titolo di imposta sostitutiva.
- esenzione fringe benefit: confermati limite di 1000 e 2000 euro come nel 2024.
- trattamento integrativo settore turistico: ripristinato dal 1<sup>^</sup> gennaio 2025 al 30 settembre 2025 il trattamento integrativo del 15% per le prestazioni di lavoro notturno e straordinari festivi, per dipendenti fino a 40.000 euro di reddito fiscale.

Si rimane a disposizione per eventuali necessità.

Cordiali saluti.

Lieto per eventuali approfondimenti.

Un cordiale saluto.